

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3642 del 20/07/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 208. Società ARGECO Spa. Autorizzazione impianto di recupero di rifiuti non pericolosi derivanti dalle raccolte differenziate in comune di Argenta (FE). Modifica dell'atto DET-AMB-2018-4793 del 20/09/2018, modificato dall'atto DET-AMB-2019-5103 del 6/11/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3756 del 20/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno venti LUGLIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

SINADOC 15160/2021

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 208. Società **ARGECO Spa**. Autorizzazione impianto di recupero di rifiuti non pericolosi derivanti dalle raccolte differenziate in comune di Argenta (FE). Modifica dell'atto DET-AMB-2018-4793 del 20/09/2018, modificato dall'atto DET-AMB-2019-5103 del 6/11/2019.

LA RESPONSABILE

Vista la domanda presentata dalla Società ARGECO Spa in data 18/05/2021, nella persona del Legale Rappresentante Paolo Roi, assunta al PG/2021/78009, riguardante la modifica dell'autorizzazione unica per attività di recupero rifiuti non pericolosi nell'impianto in comune di Argenta (FE);

Vista la comunicazione da parte della società, assunta al PGFE/2018/8382 del 11/07/2018, di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 209 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, autorizzata con atto della Provincia di Ferrara, deliberazione di G.P. nn. 247/71950 del 26.08.2008 e s.m.i, riguardante la realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi in comune di Argenta, rettificata con deliberazione di G.P. nn. 420/106058 del 23.12.2008;

Richiamati i seguenti atti di Arpae:

- DET-AMB-2018-4793 del 20/09/2018, di modifica dell'autorizzazione unica;
- DET-AMB-2019-5103 del 6/11/2019, di modifica dell'atto sopra richiamato;

Vista la nota di accettazione delle garanzie finanziarie prestate dalla società, PGFE/2018/8759 del 20/07/2018, e nota di accettazione dell'appendice n. 2 alle garanzie, PG/2019/9455 del 21/01/2019;

Vista la comunicazione di questo Servizio, di Avvio del Procedimento, PG/2021/81778 del 24/05/2021;

Dato atto che la modifica richiesta consiste in:

- variazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti/mps;
- aumento dei quantitativi annuali autorizzati, da 105.000 tonnellate a 135.000 tonnellate, fermo restando i quantitativi istantanei autorizzati e le tipologie dei rifiuti trattati;
- inserimento di un nuovo punto di Emissione denominato E3, a servizio di un nuovo impianto di separazione aeraulica;
- utilizzo di un nuovo capannone ad uso magazzino per il deposito di ricambi, non destinato ad attività di recupero di rifiuti.

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 23/06/2021, inviato alla società e agli Enti coinvolti nel procedimento con nota PG/2021/99554 del 25/06/2021, che ha approvato la modifica dell'autorizzazione, previa trasmissione, da parte della società, di una planimetria aggiornata con indicazione della zona di deposito dei rifiuti prodotti dall'attività;

Vista la nota della ditta , assunta al PG/2021/99721 del 24/06/2021 con la quale è stata trasmessa la planimetria aggiornata;

Preso atto che nella seduta della Conferenza dei Servizi di cui sopra la società, in risposta a quanto richiesto dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ha dichiarato che:

- non sono previsti conferimenti di rifiuti presso l'impianto dopo le ore 22.00;
- la società sta provvedendo ad ottenere dal Comune di Argenta un'area ad uso privato, di 10.000 mq, adiacente all'impianto, che verrà adibita ad area di attesa e sosta dei mezzi;

Preso, altresì, atto che:

- nella seduta della Conferenza dei Servizi di cui sopra la ditta, in merito ai nuovi criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone, introdotti dal DM 188/2020, ha dichiarato di non produrre Eow di carta e cartone, e che tali rifiuti sono sottoposti unicamente ad operazioni di pressatura per essere avviati ad impianti di recupero autorizzati, accompagnati da Formulario;
- con nota Pg. n. 82269 del 9/06/2020 questa Agenzia ha comunicato alla Società l'avvio della messa a regime dell'impianto di produzione del Combustibile Solido Secondario (CSS) in conformità al DM 22/2013;

Ritenuto di dover aggiornare i criteri sulla cessazione della qualifica dei rifiuti, di cui al punto 1.25 a) dell'atto DET-AMB-2018-4793, con l'eliminazione della lettera a) relativa alla carta e cartone e la sostituzione delle condizioni relative alla produzione del Combustibile Solido Secondario con quelle riportate nella comunicazione sulla messa a regime dell'impianto, di cui alla nota Pg. n. 82269 del 9/06/2020 citata sopra;

Ritenuto, per una migliore comprensione, di sostituire integralmente i paragrafo 1 e 2 degli atti sopra richiamati con il presente atto; rimangono invece invariati i paragrafi 3 e 4 degli atti richiamati sopra relativi rispettivamente allo scarico di acque reflue di dilavamento piazzali, reflui civili e acque meteoriche nella pubblica fognatura e al rumore;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni “*Norme in materia ambientale*”;

Visto il DM n. 22 del 14 febbraio 2013 (pubblicato in G.U. n. 62 del 14 febbraio 2013) – Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS) – attuazione articolo 184-ter del D.lgs 152/2006 e smi (“end of waste”);

Visto il DM del 20 marzo 2013 (pubblicato in G.U. n. 77 del 2 aprile 2013) – Utilizzo del combustibile solido secondario (Css) – Modifica dell’allegato X della parte V del D.lgs 152/2006 e smi;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DEL-2019-102 del 7/10/2019 è stato conferito alla d.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti* di Arpae di Ferrara;

Dato atto che la ditta, con nota inviata via pec, assunta al PG/2021/106536 del 7/07/2021, ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo identificativo 01200570183664 del 7/07/2021 unitamente al presente atto ed unicamente a tale scopo;

Visto il certificato n. 8439 UNI EN ISO 14001:2015, allegato alla documentazione dell'istanza, con scadenza al 26/07/2022;

M O D I F I C A

l'atto DET-AMB-2018-4793 del 20/09/2018, modificato dall'atto DET-AMB-2019-5103 del 6/11/2019, rilasciato alla Società **ARGECO Spa**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Paolo Roi , C.F. 04177410372, con sede legale in comune di Bologna, via San Vitale, 23 ed impianto in via N. Copernico, 17/A, in comune di Argenta (FE), nel seguente modo:

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“ 1. GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., DM n. 22 del 14 febbraio 2013 e dalle seguenti prescrizioni:

- 1.1 l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e trattamento R3-R4-R5 dovrà essere svolta nell'area indicata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A”;

- 1.2 l'intera area dove vengono svolte le operazioni di selezione, trattamento, deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti deve essere mantenuta recintata con muretto di calcestruzzo armato, sormontato da rete metallica accoppiata a rete ombreggiata a schermatura totale; a ridosso della recinzione su lati strada deve essere mantenuta integra la messa a dimora di piante di carpino bianco coltivate a siepe;
- 1.3 i rifiuti per i quali sono ammesse operazioni di recupero, messa in riserva R13 e successivo trattamento R3, R4 o R5 di cui all'allegato C del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono i seguenti:
 - 020104 rifiuti di plastica (ad esclusione degli imballaggi)
 - 150102 imballaggi in plastica
 - 150105 imballaggi in materiali compositi
 - 150106 imballaggi in materiali misti
 - 170203 plastica
 - 191204 Plastica e gomma
 - 191212 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
 - 200139 plastica
- 1.4 il quantitativo massimo istantaneo dei rifiuti messi in riserva indicati al punto 1.3 precedente non potrà superare le **5.510 tonnellate** ;
- 1.5 il quantitativo complessivo annuale dei rifiuti sottoposti alle operazioni di cui al punto 1.3 precedente non potrà superare le **134.000 tonnellate**;
- 1.6 i rifiuti per i quali sono ammesse operazioni di recupero, messa in riserva R13 e successivo trattamento R3 o R5 di cui all'allegato C del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono i seguenti:

150101 imballaggi in carta-cartone

191201 carta e cartone

200101 carta e cartone

200307 rifiuti ingombranti

1.7 il quantitativo massimo istantaneo dei rifiuti messi in riserva indicati al punto 1.6 precedente non potrà superare le **63 tonnellate** ;

1.8 il quantitativo complessivo annuale dei rifiuti sottoposti alle operazioni di cui al punto 1.6 precedente non potrà superare le **620 tonnellate**;

1.9 i rifiuti da sottoporre esclusivamente alle operazioni di messa in riserva (R13) sono i seguenti:

150104 imballaggi metallici

170405 ferro e acciaio

191202 metalli ferrosi

191203 metalli non ferrosi

200140 metalli

1.10 il quantitativo massimo istantaneo dei rifiuti messi in riserva indicati al punto 1.9 precedente non potrà superare le **127 tonnellate**;

1.11 il quantitativo massimo annuale dei rifiuti messi in riserva indicati al punto 1.9 precedente non potrà superare le **380 tonnellate**;

1.12 il quantitativo complessivo dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero di cui ai punti 1.3, 1.6 e 1.9 precedenti non dovranno superare le 135.000 tonnellate/anno;

1.13 per i rifiuti con codice a specchio devono essere rispettate le norme UE previste sulla

classificazione dei rifiuti;

- 1.14 il venir meno della conformità alle caratteristiche di classificazione del sottolotto CSS-Combustibile, di cui all'allegato 1, tabella 1, del DM n. 22/2013, oggetto della dichiarazione di conformità, comporta l'obbligo di gestirlo come rifiuto, ai sensi e per gli effetti della parte IV del Dlgs 152/2006 e smi, ossia dovrà essere:
- gestito nell'impianto conformemente ai requisiti previsti per il deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 185 bis del Dlgs 152/2006 e smi, in aree definite chiaramente, distinte e fisicamente separate dal CSS-combustibile prodotti come "*end of waste*" (art. 184-ter del Dlgs 152/2006 e smi);
 - accompagnato dal formulario di identificazione (FIR), previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il trasporto ad impianti autorizzati;
- 1.15 i rifiuti prodotti dal trattamento della plastica eterogenea, se non conforme al regolamento di cui al DM n. 22/2013 per i CSS-Combustibile, potranno essere avviati al recupero in impianti autorizzati come CDR (combustibile derivato da rifiuti), classificato con il CER 191210, ovvero come plastica e gomma, classificato con il CER 191204;
- 1.16 il CDR prodotto dovrà soddisfare le caratteristiche del rifiuto previste dall'Allegato 2 Suballegato 1 Tipologia 1.2 del DM 5/02/98, riguardante le caratteristiche del Combustibile derivato da rifiuto;
- 1.17 ai fini della caratterizzazione del CDR di cui al punto precedente la ditta dovrà trasmettere un aggiornamento del piano di campionamento delle analisi sulla plastica eterogenea proveniente dall'attività di selezione, cosiddetta plasmix;
- 1.18 durante la fase di esercizio dell'attività in oggetto i motori degli automezzi adibiti al

trasporto dei CSS-Combustili dovranno essere mantenuti spenti durante le operazioni di carico;

1.19 la Società dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi;

1.20 l'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;

1.21 devono essere mantenuti efficienti idonei sistemi antincendio;

1.22 per il deposito temporaneo dei rifiuti eventualmente derivanti dall'attività, dovranno essere rispettate le norme di cui all'art. 185 bis del Dlgs 152/2006 e smi;

1.23 la Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

1.24 copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006 e smi, dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la Società, ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006) per 3 anni;

1.25 REQUISITI PER LA PRODUZIONE DI CSS , AI SENSI DEL DM 22/2013:

- per il sotto-lotto rimangono ferme le determinazioni di tabella 1, oltre alle caratteristiche di specificazione di cui alla tabella 2 per il lotto;
- la movimentazione e deposito dei CSS-Combustibile dovrà avvenire con le modalità stabilite agli artt. 11 e 12 del DM n. 22/2013;

- dovranno essere disponibili agli Organi di controllo le autorizzazioni Integrate Ambientali degli impianti (cementifici e centrali termoelettriche) destinatari del “CSS-Combustibile”;
- la ditta dovrà conservare presso l'impianto di produzione una copia della **dichiarazione di conformità**, emessa ai sensi dell'art. 8, comma 4 del DM 22/2013, per un anno dalla data dell'emissione della stessa, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. La dichiarazione di conformità potrà, in alternativa, essere conservata su supporto elettronico;
- per ciascun sotto-lotto di CSS-Combustibile, in relazione al quale è stata emessa una dichiarazione di conformità, la ditta dovrà conservare per un mese dalla data di emissione del certificato di conformità un campione rappresentativo classificato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359;
- in assenza di una dichiarazione di conformità, emessa ai sensi dell'art. 8, comma 4 del DM 22/2013, il combustibile solido secondario (CSS) dovrà essere gestito come rifiuto, ai sensi della parte IV del Dlgs 152/2006 e smi;
- in attesa del trasporto all'impianto di utilizzo, il CSS-combustibile potrà essere depositato e movimentato esclusivamente nell'impianto in cui è stato prodotto e nelle aree di pertinenza dello stesso;
- il **deposito** ha **durata non superiore a 6 mesi** dalla data di emissione della dichiarazione di conformità; decorso tale termine il CSS-combustibile dovrà essere gestito come rifiuto, ai sensi della parte IV del Dlgs 152/2006 e smi;
- entro il **30 aprile di ogni anno** dovrà essere trasmessa una comunicazione in merito ai CSS prodotti dalla ditta, di cui all'art. 14 del DM n. 22/2013;

1.26 dovrà essere evitata la dispersione di materiali leggeri durante la movimentazione, e garantita la pulizia dei piazzali esterni ed aree verdi;

2. EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'autorizzazione è disciplinata dalle norme e disposizioni di cui alla parte V del D.lgs 152-2006 e s.m.i, ed alle seguenti prescrizioni:

- 2.1 Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"**;
- 2.2 Per le emissioni dovranno essere osservate le procedure di cui all'articolo 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e precisamente:
 - a) la data di attivazione della nuova emissione (prove funzionali, collaudo e messa a punto), deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo ad ARPAE ed al Comune di Argenta;
 - b) entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli ad ARPAE ed al Comune di Argenta ;

- 2.3 Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Società è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche UNI e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
- 2.4 Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE per fissare anche i termini temporali per realizzarli; nel caso in cui tali adeguamenti prescritti non venissero realizzati nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
- 2.5 Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONE	E1 Selezione rifiuti plastici non pericolosi	E2 Impianto separazione aeraulica e 2 raffinatori	E3 (nuova) Impianto separazione aeraulica di
Portata (Nm ³ /h)	25.000	20.000	20.000
Altezza (m)	15	15	15

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	10
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche

- 2.6 I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'allegato VI, alla parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e nell'allegato 3B della Delibera di G.R. n. 1769/2010 e smi;

- 2.7 La Società è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni con periodicità almeno annuale. Per la verifica delle caratteristiche delle emissioni possono essere utilizzati:
metodi adottati dall'U.N.I.CHIM;
metodi alternativi ufficiali (nazionali o internazionali) o pubblicati su autorevoli riviste scientifiche;
in particolare per la determinazione del parametro materiale particellare devono essere utilizzati metodi UNI EN 13824 oppure UNI 10263;
- 2.8 I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti deve essere conforme a quanto indicato al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "B"**;
- 2.9 I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati; se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza;
- 2.10 I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali; di tali interventi la Società dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
- 2.11 In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la Società deve provvedere al ripristino

funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, l'ARPAE e l'AUSL che dispongono i provvedimenti necessari;

2.12 Dovranno essere contenute le EMISSIONI DIFFUSE alle seguenti prescrizioni:

- a) Nelle varie linee dell'impianto dovranno essere installati tutti i dispositivi necessari ad evitare la diffusione di polveri all'esterno, in particolare verso i ricettori posti all'esterno dell'area in gestione alla Società;
- b) Nel caso in cui, in condizione di regime dell'impianto, dovessero verificarsi emissioni di polveri al di fuori del sito in oggetto di intervento dovranno essere messi in atto tutti gli ulteriori accorgimenti e dispositivi necessari per evitare tale diffusione;
- c) In tutte le fasi in cui si ha produzione, trasporto, carico e scarico e stoccaggio di prodotti polverulenti si dovranno attuare tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione. “

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto DET-AMB-2018-4793 del 20/09/2018, modificato dall'atto DET-AMB-2019-5103 del 6/11/2019.

La ditta dovrà, entro 90 giorni dal rilascio del presente atto, prestare a favore di ARPAE - DIREZIONE GENERALE - V.le Po n. 5, Bologna - P.IVA 04290860370 un'appendice alle garanzie finanziarie già prestate (pari ad euro **765.264,00**), adeguando l'importo ad euro **984.000,00** così calcolato:

euro 1.640.000,00 (= 135.000 tonnellate (capacità massima di trattamento autorizzata) x 12 €/t + 20.000 euro (importo minimo delle garanzie finanziarie per le operazioni di messa in riserva)), ridotto del 40% trattandosi di un impianto certificato UNI EN ISO 14011:2015.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato alla società, in bollo, e viene trasmesso al Comune di Argenta, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, all'AUSL di Ferrara, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

La Responsabile del Servizio
d.ssa Marina Mengoli
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.